

# Messaggio

numero

**6493**

data

6 aprile 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Modificazione di alcune disposizioni in materia di procedura civile e di procedura penale**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre il progetto di modificazione di alcune disposizioni cantonali in materia di procedura civile e di procedura penale.

Il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore il codice di procedura civile federale (CPC), il codice di procedura penale federale (CPP), la procedura penale minorile federale e le norme cantonali di adeguamento alle nuove disposizioni federali.

In questa fase di transizione sono emerse alcune lacune o imprecisioni nelle norme cantonali di applicazione dei codici procedurali federali. Si tratta essenzialmente di questioni di portata minore che è comunque opportuno correggere per una maggiore chiarezza del diritto ed evitare dubbi interpretativi.

### **1. Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)**

#### **Articoli 31 e 37**

I giudici di pace sono competenti per trattare le cause in procedura semplificata e in procedura sommaria fino a un valore litigioso di 5'000 franchi (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG). Sono però escluse dalla sua competenza le controversie concernenti le servitù, quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e quelle secondo la legge federale sulla parità dei sessi. Essi sono pertanto competenti anche a trattare le istanze di iscrizione provvisoria di ipoteche legali, alle quali si applica la procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Poiché le ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori secondo l'articolo 839 del codice civile svizzero (CC) e quelle a carico dei comproprietari nella proprietà per piani secondo l'articolo 712i CC devono essere iscritte entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, spesso le istanze vengono presentate in prossimità della scadenza del termine. Le giudicature di pace non dispongono di un segretariato permanente e pertanto la corrispondenza non può sempre essere ritirata ogni giorno. Qualora un'istanza sia presentata nell'imminenza della scadenza del termine e il giudice di pace non ritira la corrispondenza, vi è il rischio che l'ordine di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale all'ufficio dei registri giunga dopo che sia scaduto il termine dei tre mesi. In tale situazione lo Stato potrebbe persino essere tenuto a risponderne di un danno per la tardiva decisione di iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria. Per tale ragione, reputiamo opportuno togliere dalla competenza delle giudicature di pace tutte le controversie concernenti le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali. Vista la natura delle pratiche trattate dalle giudicature di pace e considerate la loro impostazione e organizzazione sarebbe sproporzionato esigere dalle giudicature di pace l'istituzione di un sistema di segretariato più presente. Già con il

diritto cantonale previgente (art. 4 LAC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010), i pretori erano i soli giudici competenti a ricevere le istanze di iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e dei comproprietari nella proprietà per piani. Reputiamo pertanto opportuno attribuire questa competenza alle preture, considerato che esse dispongono di un segretariato permanente. Stimiamo che le istanze di iscrizione di ipoteche legali fino a un valore di 5'000 franchi saranno depositate in numero esiguo. Precisiamo che nella competenza dei pretori sono incluse le istanze di iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Per motivi di economia processuale, anche le azioni condannatorie promosse nell'ambito del medesimo atto delle istanze di iscrizione di ipoteche legali sono trattate dal pretore.

Pertanto, proponiamo di inserire, nell'articolo 31 capoverso 2 LOG un'ulteriore eccezione delle competenze del giudice di pace. Di conseguenza, per maggior chiarezza, proponiamo anche di completare l'articolo 37 capoverso 1 LOG, che stabilisce le competenze del pretore e del pretore aggiunto, anche con il riferimento alle istanze per l'iscrizione delle ipoteche legali.

#### **Articolo 41**

Nell'articolo 41 capoverso 3 LOG, in occasione delle recenti modificazioni, si è insinuata un'imprecisione che vi invitiamo a correggere. La norma si riferisce alle contravvenzioni perseguite e giudicate dalle autorità amministrative cantonali. In realtà, queste autorità hanno la competenza di perseguire le contravvenzioni ma non hanno competenze decisionali. Con la nuova procedura esse possono infatti emanare un decreto d'accusa, che vale quale proposta di sanzione, o un atto d'accusa con deferimento per il giudizio davanti alla pretura penale. Occorre pertanto togliere dalla norma l'espressione "*e il giudizio di primo grado*".

## **2. Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)**

#### **Articolo 10a**

Reputiamo opportuno precisare per maggior chiarezza le competenze delle preture e del Tribunale di appello in materia di assistenza giudiziaria internazionale e in materia di notificazione di atti giudiziari. In precedenza, tali competenze figuravano nell'articolo 513e del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971, decaduto il 31 dicembre 2010. Seppur il pretore sia competente a trattare le cause civili non espressamente devolute ad altre autorità (art. 37 cpv. 2 LOG), vale la pena indicare nella legge che egli è il giudice competente per l'esecuzione delle rogatorie nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale (art. 8 della convenzione del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile, RS 0.274.12; convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, RS 0.274.131; art. 1 della convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, RS 0.274.132). È inoltre opportuno confermare nella legge in modo esplicito che il Tribunale di appello, designato quale autorità centrale cantonale ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (RS 0.274.137), è competente per la notificazione di atti giudiziari di tribunali stranieri (circa 800-1'000 casi l'anno). Tale compito è assunto dal presidente pro tempore del Tribunale di appello. Restano evidentemente riservati i casi in cui accordi con altri Stati consentono la trasmissione diretta tra le autorità di atti giudiziari e di commissioni rogatorie. La Svizzera ha sottoscritto tale genere di accordi con la Germania (RS 0.274.181.361), l'Austria (RS

0.274.181.631), il Belgio (RS 0.274.181.721), la Francia (RS 0.274.183.491), l'Italia (RS 0.274.184.542) e il Lussemburgo (RS 0.274.185.181).

Di conseguenza, proponiamo di inserire nella legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) una nuova disposizione che riprende l'articolo 513e del codice di procedura civile ticinese.

### **Articolo 12**

L'articolo 12 capoverso 1 lettera a LACPC conferisce ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale la facoltà di rappresentare le parti nelle controversie in materia di contratto di locazione e d'affitto nei casi in cui si applica la procedura semplificata o quella sommaria. Per contro, diversamente dall'articolo 64a del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971, il nuovo diritto cantonale non contempla più la possibilità per i fiduciari di rappresentare le parti nelle procedure in materia di contratto di lavoro. Tale facoltà si estendeva alle cause con un valore litigioso fino a 30'000 franchi. Il Consiglio di Stato propone di ripristinare questo aspetto del diritto cantonale previgente, ammettendo i fiduciari alla rappresentanza delle parti nelle procedure derivanti da contratto di lavoro fino a un valore litigioso di 30'000 franchi, alle quali si applica la procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). La facoltà di rappresentanza si estende inoltre alle cause in procedura sommaria connesse con il contratto di lavoro (art. 250 lett. b n. 1 e 2 e art. 251 CPC).

### **Articolo 13**

L'articolo 13 LACPC stabilisce che la polizia cantonale è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 343 capoverso 3 CPC. La norma cantonale è imprecisa in quanto, secondo la ripartizione dei compiti tra la polizia cantonale e le polizie comunali, sono in via principale queste ultime ad occuparsi dell'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie civili mentre la polizia cantonale interviene solo in via subordinata. Proponiamo pertanto di modificare l'articolo 13 LACPC in modo da confermare la ripartizione delle competenze in vigore con il diritto procedurale civile cantonale. Ricordiamo che il 16 marzo 2011 il Gran Consiglio ha adottato la nuova legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali, la quale non riprende però l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia, il quale fungeva da base legale per l'attuale ripartizione dei compiti. Seppur l'articolo 3 capoverso 2 della nuova legge deleghi al Consiglio di Stato la competenza di determinare le attribuzioni ai comuni in materia di polizia, ci sembra più appropriato che l'attribuzione delle competenze in materia di esecuzione delle decisioni civili figuri in un atto legislativo adottato dal Parlamento.

## **3. Legge di procedura per le contravvenzioni**

### **Articolo 10**

L'articolo 381 capoverso 3 CPP consente al cantone di conferire alle autorità cantonali delle contravvenzioni la legittimazione a ricorrere contro le decisioni delle autorità giudiziarie penali. Proponiamo di fare uso di questa facoltà e di permettere così alle autorità cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni di impugnare mediante appello le sentenze della pretura penale. Si tratta di una novità rispetto al diritto procedurale penale ticinese dovuta a un cambiamento di impostazione delle vie di ricorso istituito dal CPP. Infatti, fino alla fine del 2010, le decisioni della pretura penale in materia di contravvenzioni perseguite dalle autorità amministrative erano definitive sul piano cantonale.

## **Articolo 11**

L'articolo 127 capoverso 5 CPP stabilisce il principio secondo cui la difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati. Questa regola si estende anche alle procedure davanti alle autorità amministrative competenti in materia di contravvenzioni come, per esempio, la Sezione della circolazione. Tali uffici sono infatti autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 17 CPP. La procedura penale federale consente al cantone di derogare all'obbligo di fare capo esclusivamente a avvocati iscritti nei registri cantonali nei procedimenti in materia di contravvenzioni, che hanno luogo davanti alle autorità amministrative e davanti alla Pretura penale e alla Corte di appello e di revisione penale. Questa possibilità è però ammessa solo qualora la legge cantonale lo indichi espressamente. Nelle norme cantonali adottate di recente non figura questa facoltà. Reputiamo opportuno fare uso della possibilità concessa dal CPP per togliere la limitazione in materia di rappresentanza nei procedimenti sulle contravvenzioni. In tal modo, l'accusato potrebbe pertanto farsi patrocinare anche da altre persone, come, per esempio, parenti o conoscenti o rappresentanti delle assicurazioni di protezione giuridica. In particolare questi ultimi hanno un ruolo importante nel caso di infrazioni in materia di circolazione stradale. Rileviamo inoltre che per i cittadini vi possono essere dei benefici in quanto i costi della difesa possono risultare più contenuti. Infine, evidenziamo come questa proposta corrisponde alla situazione vigente nel nostro cantone fino alla fine del 2010. Sarebbe ipotizzabile lasciare libertà nella scelta del rappresentante nel procedimento davanti all'autorità amministrativa delle contravvenzioni e limitare invece la facoltà di rappresentanza nel procedimento davanti alle autorità giudiziarie che giudicano sulle contravvenzioni (Pretura penale e Corte di appello e di revisione penale). Reputiamo tuttavia più opportuno mantenere le medesime norme sulla rappresentanza davanti a tutte le istanze cantonali competenti in materia di contravvenzioni.

## **4. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti**

Nell'articolo 53 capoverso 4 della legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) occorre aggiornare il riferimento alla nuova legge del 24 giugno 2010 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, che ha sostituito la precedente legge del 27 giugno 1996.

La prima frase dell'articolo 53 capoverso 4 LORD è ripresa, quale capoverso 3, nell'articolo 53 nella versione annessa al messaggio n. 6463 del 22 febbraio 2011 concernente la revisione parziale della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti. Invitiamo pertanto il Gran Consiglio a tenere conto della modificazione proposta in questo documento nella trattazione del messaggio sulla revisione della LORD.

## **5. Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)**

### **Articolo 9 LTG**

L'articolo 257 CPC consente all'attore di fare capo alla procedura sommaria anziché a quella ordinaria o a quella semplificata quando i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara. Per tali decisioni, il giudice fissa la tassa di giustizia sulla base dell'articolo 9 capoverso 1 LTG, che prevede, quale tassa minima, la tassa di 250 franchi. Qualora il caso non sia così chiaro, l'istanza deve essere trattata in procedura semplificata o ordinaria a dipendenza del valore litigioso. Nelle controversie in materia di diritto della locazione che seguono la procedura semplificata, l'articolo 8

capoverso 2 LTG stabilisce che la tassa di giustizia deve essere fissata tra 100 e 200 franchi. Pertanto, nelle procedure in materia di locazione chiare, come può essere un'istanza di sfratto quando il contratto di locazione con durata determinata è scaduto, la tassa minima ammonta a 250 franchi, mentre in quelle in cui la fattispecie è meno evidente e si applica la procedura semplificata, la tassa minima è di 100 franchi. Proponiamo di eliminare questa contraddizione, in seguito alla quale per la causa più semplice è fissata una tassa superiore rispetto a quella per la causa più complessa, e stabilire – nell'articolo 9 capoverso 2 LTG – che in tutti i casi in cui è domandata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l'articolo 257 CPC la tassa è fissata tra 100 e 20'000 franchi come nelle cause con un valore litigioso non determinabile. In analogia con l'articolo 8 capoverso 2 LTG, proponiamo inoltre di stabilire in modo generale in un nuovo capoverso che anche nelle cause in procedura sommaria la tassa di giustizia sia fissata tra 100 e 200 franchi.

### **Articolo 24 LTG**

I giudici dei provvedimenti coercitivi ticinesi sono competenti a pronunciarsi anche sulle misure concernenti procedure sottostanti alla giurisdizione federale e quindi condotti dal Ministero pubblico della Confederazione. Per tali procedure, sulla base dell'articolo 65 capoverso 4 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, questa indennizza il Cantone caso per caso aumentando di un quarto le spese procedurali che il cantone fisserebbe in un caso analogo sottostante alla giurisdizione cantonale. L'articolo 24 LTG vigente prevede la possibilità di prelevare una tassa di giustizia solo per le procedure riguardanti il versamento di una cauzione preventiva. Per contro, in tutte le altre procedure non è data la possibilità di prelevare una tassa. Questa esclusione potrebbe portare a interpretare la norma nel senso che, anche per le procedure penali condotte dalle autorità federali, il diritto cantonale non consente la fissazione di una tassa, con la conseguenza che il giudice dei provvedimenti coercitivi effettui delle prestazioni giudiziarie a favore della Confederazione senza che quest'ultima indennizzi il cantone.

Per porre rimedio al problema, proponiamo una nuova formulazione dell'articolo 24, che consente al giudice dei provvedimenti coercitivi di prelevare una tassa di giustizia per tutte le sue decisioni. Spetta comunque al giudice decidere in quali casi rinunciarvi.

## **6. Legge sul notariato**

Il 30 novembre 2010, nell'ambito dell'adozione della nuova legge sulla tariffa giudiziaria, il Gran Consiglio ha introdotto due nuove disposizioni – gli articoli 131a e 131b – nella legge sul notariato. Già il 21 ottobre 2009 il Gran Consiglio aveva introdotto un articolo 131a concernente l'introduzione di un rimedio giuridico contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato. Di conseguenza, poiché i lavori legislativi delle due modificazioni si sono sovrapposti, ora sono in vigore due norme, concernenti due temi diversi, con la medesima numerazione. Per motivi di chiarezza proponiamo quindi di rinumerare i due articoli più recenti.

## **7. Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto**

L'articolo 13 della legge del 24 giugno 2010 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto ha ripreso in modo integrale l'articolo 41a della precedente legge, adottata il 9 novembre 1992. Nel secondo capoverso dell'articolo 41a figurava il rinvio all'articolo 10 della medesima legge per quanto riguarda i

casi di esclusione e di ricusazione del perito. A causa di una svista, tale rimando è rimasto anche nell'articolo 13 capoverso 2 della citata legge del 24 giugno 2010. Occorre pertanto stralciare quel rinvio, da un lato perché l'articolo 10 della nuova legge non tratta i casi di esclusione e di ricusa, dall'altro perché la prima frase del capoverso formula già un rimando generale al codice di procedura civile federale, che contempla anche, agli articoli 47-51, le norme sulla ricusazione.

#### **8. Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)**

Gli articoli 96 e 113 LAC fanno riferimento all'articolo 4 LAC, abrogato il 24 giugno 2010 nell'ambito dell'adozione delle disposizioni di applicazione al codice di procedura civile svizzero. Occorre pertanto togliere il rinvio alla norma non più in vigore.

#### **9. Legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero**

L'articolo 12 capoverso 1 della legge cantonale del 21 marzo 1988 di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero fa ancora riferimento alle disposizioni della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, ora sostituita dalla legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria. Occorre pertanto aggiornare il rinvio alla nuova legge.

#### **10. Decreto legislativo del 26 marzo 2001 concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno)**

Nell'articolo 6 capoverso 3 del decreto legislativo del 26 marzo 2001 concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) deve essere inserito il riferimento alla legge del 20 dicembre 2010 di procedura per le contravvenzioni, la quale ha sostituito la precedente legge del 19 dicembre 1994.

#### **11. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi**

Nell'articolo 9 capoverso 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi deve essere inserito il riferimento alla legge del 20 dicembre 2010 di procedura per le contravvenzioni, la quale ha sostituito la precedente legge del 19 dicembre 1994.

#### **12. Legge sull'assicurazione contro gli infortuni**

Nell'articolo 8 capoverso 3 della legge del 16 aprile 1984 sull'assicurazione contro gli infortuni si indica ancora che contro la decisione di multa del dipartimento è data facoltà di ricorso alla Pretura penale entro il termine di quindici giorni. A partire dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della nuova procedura penale federale e delle norme cantonali di applicazione, le contravvenzioni perseguite dall'autorità amministrativa sono impugnabili davanti alla Pretura penale mediante opposizione entro il termine di dieci giorni se è emanato un decreto d'accusa e sono giudicate direttamente dalla Pretura penale se è emanato un atto d'accusa. La procedura è disciplinata nella legge del 20 aprile 2010 di

procedura per le contravvenzioni. La norma menzionata non è più corretta e va quindi abrogata.

**13. Legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)**

Si tratta di un adeguamento formale alla nuova legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

**14. Legge cantonale di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia**

Si tratta di un adeguamento formale alla nuova legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

**15. Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco**

Si tratta di un adeguamento formale alla nuova legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

**16. Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario**

Innanzitutto, ricordiamo che la legge del 1° dicembre 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario è tuttora sospesa in seguito alla presentazione di un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale. Reputiamo comunque opportuno aggiornare l'articolo 28 con il riferimento alla nuova legge del 20 aprile 2010 sulla procedura per le contravvenzioni che ha sostituito la precedente legge del 19 dicembre 1994. Per quanto concerne le procedure amministrative, estendiamo il termine di ricorso a trenta giorni.

**17. Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione**

Nella legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione adottata il 1° giugno 2010 si è insinuata un'imprecisione all'articolo 51 capoverso 1 che disciplina la procedura applicabile nel caso di contravvenzioni perseguite dal dipartimento. La norma approvata fa riferimento alla legge del 19 dicembre 1994 di procedura per le contravvenzioni, ora abrogata e sostituita dalla nuova legge adottata il 20 aprile 2010, e fissa un termine di quindici giorni per presentare il ricorso contro la decisione di multa. Occorre però tenere in considerazione che la nuova procedura per le contravvenzioni, che rinvia alle norme del codice di procedura penale federale, prevede la possibilità di interporre opposizione entro il termine di dieci giorni anziché il ricorso entro quindici giorni. È pertanto necessario correggere la disposizione e uniformare i rimedi giuridici con le altre disposizioni del diritto cantonale. Per una migliore sistematica, proponiamo di inserire nel capitolo sulle disposizioni penali, all'articolo 48, il riferimento alla procedura applicabile. In tal modo l'articolo 51 diviene superfluo e può essere così abrogato.

Alcuni pretori hanno domandato di esaminare l'opportunità o la possibilità di riprendere nel diritto cantonale norme sulla procedura da applicare nelle divisioni ereditarie, in precedenza disciplinate negli articoli 476 e seguenti del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971. La proposta necessita di ulteriori approfondimenti poiché non è chiaro se il cantone ha la competenza di emanare disposizioni in materia o se questa procedura rientri nella regolamentazione del CPC federale. Il tema sarà pertanto esaminato e semmai presentato in un ulteriore messaggio.

Le proposte di questo messaggio non hanno conseguenze finanziarie sullo Stato, sui comuni e sugli altri enti locali.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella



Disegno di

## **LEGGE**

### **concernente la modificazione di alcune leggi in materia di procedura civile e di procedura penale**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 aprile 2011 n. 6493 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

##### **Art. 31 cpv. 2 lett. a**

<sup>2</sup>Sono escluse le procedure concernenti:

a) le servitù e le iscrizioni di ipoteche legali;

##### **Art. 37 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a 5'000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e le ipoteche legali e quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.

##### **Art. 41 cpv. 3**

<sup>3</sup>La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento ad un'autorità amministrativa cantonale.

#### **II.**

La legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero è modificata come segue:

#### **Capitolo terzo bis (nuovo)**

#### **Assistenza giudiziaria internazionale**

##### **Art. 10a (nuovo)**

**Assistenza  
giudiziaria  
internazionale in  
materia civile**

<sup>1</sup>Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.

<sup>2</sup>Il pretore è competente per l'esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello.

### **Art. 12 cpv. 1 lett. b**

b) in materia di contratto di lavoro:

- ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
- ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale o loro impiegati.

### **Art. 13**

Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell'articolo 343 capoverso 3 CPC.

## **III.**

La legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni è modificata come segue:

### **Art. 10 (nuovo)**

**Autorità  
legittimate a  
ricorrere**

Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.

### **Art. 11 (nuovo)**

**Rappresentanza**

Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l'imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all'albo pubblico secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

## **IV.**

La legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti è modificata come segue:

### **Art. 53 cpv. 4**

<sup>4</sup>Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi sottostanno all'esperimento di conciliazione conformemente alla legge del 24 giugno 2010 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico. L'avvio di una procedura di conciliazione esclude l'altra.

## **V.**

La legge del 30 novembre 2010 sulla tariffa giudiziaria è modificata come segue:

### **Art. 9 cpv. 2 e 3 (nuovo)**

<sup>2</sup>Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

<sup>3</sup>Nelle controversie in materia di locazione e di affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi.

**Art. 24**

Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prelevare una tassa di giustizia fino a 5'000 franchi.

**VI.**

Gli articoli 131a e 131b della legge 23 febbraio 1983 sul notariato, nella versione adottata il 30 novembre 2010, diventano gli articoli 131b e 131c.

**VII.**

La legge del 24 giugno 2010 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto è modificata come segue:

**Art. 13 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d'ufficio.

**VIII.**

La legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero è modificata come segue:

**Art. 96 terza frase**

Nel caso dell'art. 611 CCS è il notaio designato dalle parti o dal pretore; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

**Art. 113**

Impregiudicate le disposizioni dei regolamenti edilizi, il pretore può tuttavia autorizzare i lavori previsti nel precedente articolo, ad una distanza minore di quella indicata, qualora essi siano fatti a regola d'arte, con materiali appropriati, in modo da escludere qualsiasi nocumento al vicino; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il CPC.

## **IX.**

La legge cantonale del 21 marzo 1988 di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:

### **Art. 12 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per la vigilanza sulle autorità previste dalla presente legge e per le misure disciplinari nei confronti dei membri delle medesime, si applica la legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria se si tratta di magistrati dell'ordine giudiziario.

## **X.**

Il decreto legislativo del 26 marzo 2001 concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) è modificato come segue:

### **Art. 6 cpv. 3**

<sup>3</sup>È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

## **XI.**

La legge cantonale del 21 gennaio 2008 di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi è modificata come segue:

### **Art. 9 cpv. 2**

<sup>2</sup>Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

## **XII.**

La legge del 16 aprile 1984 sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

### **Art. 8 cpv. 3**

<sup>3</sup>*Abrogato*

### **XIII.**

La legge dell'11 marzo 2008 d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) è modificata come segue:

#### **Art. 8 cpv. 2**

<sup>2</sup>In materia di contravvenzioni l'autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

#### **Art. 9 cpv. 2**

<sup>2</sup>*Abrogato*

### **XIV.**

La legge cantonale del 12 marzo 1997 di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia è modificata come segue:

#### **Art. 6**

Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia nonché la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

#### **Art. 7 cpv. 1**

<sup>1</sup>*Abrogato*

### **XV.**

La legge del 27 gennaio 2003 di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco è modificata come segue:

#### **Art. 16 cpv. 1**

<sup>1</sup>*Abrogato*

## **XVI.**

La legge del 1° dicembre 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario è modificata come segue:

### **Art. 28**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

<sup>2</sup>Alle contravvenzioni perseguite dall'autorità di vigilanza è applicabile la legge del 20 aprile 2010 sulla procedura per le contravvenzioni.

## **XVII.**

La legge del 1° giugno 2010 sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione è modificata come segue:

### **Art. 48**

<sup>1</sup>Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza; è applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

<sup>2</sup>Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

### **Art. 51**

*Abrogato*

## **XVIII.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.